



Bruxelles, 22 giugno 2020

## AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

### RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"<sup>1</sup>. L'accordo di recesso<sup>2</sup> prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020<sup>3</sup>. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza<sup>4</sup>.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno<sup>5</sup>, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

---

<sup>1</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

<sup>3</sup> Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

<sup>4</sup> Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

<sup>5</sup> In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

### **Consigli ai portatori di interessi**

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai produttori/esportatori stabiliti in un paese terzo, compreso il Regno Unito, di piante vive e animali immessi sul mercato dell'UE, in particolare di consultare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ("elenco dell'Unione"): [https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index\\_en.htm](https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm)). Le specie incluse nell'elenco (compresi parti, gameti, semi, uova o propaguli capaci di sopravvivere e successivamente riprodursi) non possono essere introdotte nel territorio dell'Unione, neppure in transito sotto controllo doganale, e sono soggette ad altre restrizioni.

### **N.B.**

Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali su salute e benessere degli animali nonché sulla salute pubblica connesse con gli spostamenti di animali vivi;
- le norme unionali sulla salute delle piante;
- le norme unionali sulle specie minacciate di estinzione; e
- le norme sull'accompagnamento degli animali da compagnia.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi<sup>6</sup>.

### **A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicherà più al Regno Unito<sup>7</sup> il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive<sup>8</sup>. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti:

#### **1. INTRODUZIONE DI ANIMALI VIVI E PIANTE NELL'UE**

A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1143/2014, è vietato portare o far transitare sotto controllo doganale nel territorio dell'Unione e trasportare verso l'Unione (tranne se il trasporto verso strutture avviene nel contesto della loro eradicazione) esemplari vivi di qualsiasi specie inclusa nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ("elenco dell'Unione"). Il divieto vale anche

---

<sup>6</sup> [https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period\\_en](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en)

<sup>7</sup> Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord del regolamento (UE) n. 1143/2014, cfr. la parte C del presente avviso.

<sup>8</sup> GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.

per parti, gameti, semi, uova o propaguli che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi. Le specie vietate sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 modificato<sup>9</sup>.

È possibile derogare alle restrizioni di cui sopra in virtù di autorizzazioni rilasciate dalle autorità degli Stati membri a scopo di ricerca o di conservazione ex situ delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, per la produzione scientifica e il conseguente uso medico. In casi eccezionali, per motivi di interesse generale imperativo e previa autorizzazione della Commissione, possono essere rilasciate autorizzazioni per altre attività.

Si applica una deroga anche per i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie esotiche invasive che figurano nell'elenco dell'Unione, fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli animali erano già in possesso dei proprietari prima dell'iscrizione nell'elenco dell'Unione; b) gli animali sono tenuti in confinamento e sono predisposte tutte le opportune misure per garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita.

## **2. USCITA DI ANIMALI VIVI E PIANTE DALL'UE**

A norma dell'articolo 7, lettera d), del regolamento (UE) n. 1143/2014 è vietato trasportare fuori dell'Unione (tranne se il trasporto verso strutture avviene nel contesto della loro eradicazione) esemplari vivi di qualsiasi specie inclusa nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ("elenco dell'Unione"). Il divieto vale anche per parti, gameti, semi, uova o propaguli che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi. Le specie vietate sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 modificato.

Si applicano le deroghe previste nelle autorizzazioni e per i proprietari di animali da compagnia di cui sopra.

## **3. CONTROLLI UFFICIALI ALL'IMPORTAZIONE**

A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014, alle categorie di merci alle quali sono attribuiti codici della nomenclatura combinata cui si fa riferimento nell'elenco dell'Unione si applicano controlli ufficiali intesi a verificare che: a) non figurino nell'elenco dell'Unione, o b) siano provviste di un'autorizzazione valida. Qualora i controlli accertino una non conformità, l'assoggettamento delle merci a un regime doganale è sospeso oppure le merci sono sequestrate. Inoltre, a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014, gli Stati membri possono disporre altri controlli alle frontiere dell'Unione al fine di prevenire l'introduzione

---

<sup>9</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 4). Per una versione consolidata dell'elenco, cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1600185452985&uri=CELEX:02016R1141-20190815>.

accidentale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale (ad esempio, contaminanti di altre merci).

## **B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE**

### **1. CIRCOLAZIONE DI MERCI IN CORSO ALLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

L'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che, alle condizioni ivi stabilite, la circolazione di merci in corso alla fine del periodo di transizione sia considerata circolazione all'interno dell'Unione ai fini dei requisiti in materia di licenze di importazione e di esportazione previsti dal diritto dell'Unione.

**Esempio:** Esempolari vivi di una specie inclusa nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, la cui circolazione è in corso tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo di transizione, possono ancora entrare nell'UE se

a) sono provvisti di un'autorizzazione valida ai sensi dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014, o

b) la circolazione riguarda il trasporto verso strutture nel contesto dell'eradicazione.

### **2. RICHIESTE D'ISCRIZIONE DI SPECIE ESOTICHE INVASIVE NELL'ELENCO DELL'UNIONE**

Da quando ha receduto, e quindi già durante il periodo di transizione, il Regno Unito non può presentare alla Commissione richieste d'iscrizione di specie esotiche invasive nell'elenco dell'Unione<sup>10</sup>.

## **C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")<sup>11</sup>. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione<sup>12</sup>.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al

---

<sup>10</sup> Articolo 128, paragrafo 6, e allegato VII, punto 12, dell'accordo di recesso.

<sup>11</sup> Articolo 185 dell'accordo di recesso.

<sup>12</sup> Articolo 18 del protocollo.

Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro<sup>13</sup>.

Il protocollo prevede che al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord<sup>14</sup> si applichi il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche quanto segue.

- La circolazione di merci dall'Irlanda del Nord verso un paese terzo costituisce un'uscita ai fini del regolamento (UE) n. 1143/2014.
- La circolazione di merci dall'Irlanda del Nord verso L'UE non costituisce importazione ai fini del regolamento (UE) n. 1143/2014, bensì circolazione all'interno dell'Unione.
- La circolazione di merci da un paese terzo o dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord costituisce importazione ai fini del regolamento (UE) n. 1143/2014, anche ai fini dei controlli ufficiali.
- È vietata l'immissione sul mercato e qualsiasi altro uso in Irlanda del Nord di specie figuranti nell'elenco dell'Unione, tranne che per attività coperte da un'autorizzazione valida. La restrizione si applica anche alle merci spedite dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord.
- Al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applica il regolamento (UE) n. 1143/2014, vale a dire:
  - nei confronti dell'Irlanda del Nord il Regno Unito è tenuto a elaborare piani d'azione per trattare i vettori prioritari d'introduzione e diffusione accidentali di specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
  - nei confronti dell'Irlanda del Nord il Regno Unito è tenuto a istituire un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e a notificare alla Commissione e comunicare agli Stati membri l'introduzione o la presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
  - nei confronti dell'Irlanda del Nord il Regno Unito è tenuto a predisporre misure di gestione efficaci per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui ha constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio. Sono inoltre adottate misure di ripristino appropriate;

---

<sup>13</sup> Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

<sup>14</sup> Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 26 dell'allegato 2 del protocollo.

- nei confronti dell'Irlanda del Nord il Regno Unito è tenuto a prevedere disposizioni relative a sanzioni da applicare ai casi di violazione del presente regolamento e, secondo il principio "chi inquina paga", mira a recuperare i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive;
- al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applica l'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del protocollo, le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo che vietano o limitano l'esportazione di merci si applicano soltanto agli scambi tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito per quanto strettamente necessario ai sensi degli obblighi internazionali dell'Unione.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- l'articolo 7, lettera d), del regolamento (UE) n. 1143/2014 non si applica all'esportazione di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale dall'Irlanda del Nord alla Gran Bretagna.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione<sup>15</sup>;
- avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato se e in quanto dette procedure riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dagli Stati membri dell'Unione<sup>16</sup>;
- fungere da autorità di riferimento ai fini di valutazioni, esami e autorizzazioni<sup>17</sup>;
- invocare il reciproco riconoscimento nell'UE delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità del Regno Unito<sup>18</sup>.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non può opporsi ad alcun aggiornamento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
- il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non può presentare alla Commissione richieste d'iscrizione di specie esotiche invasive nell'elenco delle

---

<sup>15</sup> Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

<sup>16</sup> Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, del protocollo.

<sup>17</sup> Articolo 13, paragrafo 6, del protocollo.

<sup>18</sup> Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.

specie esotiche invasive di rilevanza unionale a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014; e

- un'autorizzazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014, rilasciata dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, non è riconosciuta in uno Stato membro dell'UE.

Il sito web della Commissione sulle specie esotiche invasive ([https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index\\_en.htm](https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm)) riporta informazioni generali sulla legislazione applicabile dell'Unione. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea  
Direzione generale Ambiente